

Utilizzo dei proventi del C.d.S. per progetti finalizzati alla sicurezza urbana

Paolo Negrini, 26.07.2025

LE NORME DEL CDS E DEL CCNL

L' [art. 208 del Codice della Strada](#) (*"Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie"*) fissa i vincoli di destinazione riferiti alle sanzioni, di carattere pecuniario, conseguenti alle violazioni del codice della strada. Il **comma 4 dell'art. 208** prevede le finalità perseguibili con i proventi in esame, finalità così riassumibili: a) interventi sulla segnaletica stradale; b) potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. altre finalità connesse al miglioramento della circolazione stradale. Il **comma 5-bis** specifica che la quota dei proventi di cui alla lettera c) può anche essere destinata, tra l'altro, al **finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale**, nonché a progetti di potenziamento dei **servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187**.

Tali proventi sono oggetto di amministrazione separata ex art. [393 DPR 495/1992](#).

Speculare all'art. 208 è l' [art. 142 del Codice della Strada](#) (*"Limiti di velocità"*), il cui **comma 12-bis**, dispone che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater (le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione). Il successivo **comma 12-ter** dispone che gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al **potenziamento delle attività di controllo e di accertamento** delle violazioni in materia di **circolazione stradale**, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno

Il quadro normativo si completa con la disciplina contrattuale e, in particolare, con l' art. [98 del CCNLL 15.11.2022](#) (*"Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada"*) prevede che gli stessi possono essere utilizzati, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota

da questi determinata ai sensi dell'art. 208 Codice della Strada, sono destinati I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del Codice della Strada, sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 82; c) **erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.**

L'ART. 23 D.LGS. 75/2017

L' [art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017](#) ("*Salario accessorio e sperimentazione*"), recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs 165/2001 (TUPI), disciplina **il tetto massimo alle risorse destinate al trattamento accessorio** del personale delle PP.AA. La norma prevede che, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del TUPI, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

L'obiettivo difficoltà interpretativa della norma, unita allo strutturale timore di responsabilità erariale sui vincoli di finanza pubblica, hanno generato richieste di pareri alla Corte dei Conti sul perimetro applicativo del vincolo.

La **Sezione Regionale di Controllo della Lombardia n. 334/2018/PAR**, su parere richiesto dal Sindaco Di Milano, ha ritenuto condivisibile la prospettazione del Comune di Milano, **favorevole all'esclusione** dei vincoli di bilancio di finanza pubblica per gli incentivi monetari aventi copertura in sanzioni amministrative del Codice della Strada **effettivamente riscosse**, con esclusione di quelle accertate, **sottoponendo la questione al Presidente della Corte dei Conti** al fine di prevenire contrasti fra le diverse Sezioni regionali di controllo.

La [Sezione delle Autonomie, deliberazione 5/2019](#), pronunciandosi sulla questione, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

«La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al "Fondo risorse decentrate" per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale

impegnato in **progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario».**

*«I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel "Fondo risorse decentrate" e destinata all'incentivazione di **specifiche unità di personale** di polizia locale **effettivamente impegnate**, nell'ambito dei suddetti progetti, in **mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro**».*

*«Ai fini del rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare del fondo per il lavoro straordinario **non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali** allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa».*

Successivamente, la **Sezione di Controllo per le Marche n. 3/2020/PAR** ha dato **parere negativo** ai seguenti due quesiti formulati dal Comune di Matelica:

- se la medesima esenzione possa operare anche laddove la parte variabile del fondo risorse decentrate venga implementata di una quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario, ma incassate nel corso dell'esercizio corrente, da destinare all'incentivazione del personale di PL;
- se nella parte eccedente le riscossioni effettivamente verificatesi possono essere computati sia i proventi accertati nell'esercizio precedente ed incassati in quello corrente, sia quelli derivanti dalla riscossione dei ruoli provenienti da esercizi diversi.

In relazione ai proventi dell' [art. 142 Codice della Strada](#), la **Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 94/2020/PAR** e la **Sezione Controllo Veneto n. 217/2023/PAR** hanno ritenuto che anche gli stessi siano soggetti al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017 con la parziale **eccezione** dei canoni ermeneutici individuati dalla **Sezione delle Autonomie** con deliberazione n. 5/SEZAUT/2019 ritenuti **estensibili** alle fattispecie di cui all'art. 142, in relazione alla parte eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario.

I PROGETTI

Pertanto, sulla base dell'orientamento della Corte dei Conti sopra indicato, il fondo risorse decentrate può essere alimentato superando il tetto di spesa dell'art. 23, comma 2, D.Lgs 75/2017 per una somma che non può superare l'eccedenza della totalità dei proventi contravvenzionali accertati e riscossi relativamente ad un determinato anno finanziario rispetto a quello precedente. (adottando la relativa

determinazione dirigenziale di costituzione del fondo ai sensi dell'art. 79 CCNL 2022 con quantificazione delle risorse individuate come descritto).

Ma le indicazioni della Sezione Autonomie non si limitano soltanto alla possibilità di esclusione dal tetto nei limiti di cui sopra, ma anche alle **caratteristiche dei progetti**.

Come sopra riportato la massima della Sezione Autonomie indica la possibilità di finanziamento del fondo <<destinata all'incentivazione di **specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate**, nell'ambito dei suddetti progetti, in **mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro**>>.

In sostanza, i progetti obiettivo debbono essere correlati alle finalità previste dalla legge e dalla contrattazione, la spesa non deve avere carattere strutturale ma deve essere legata a progetti temporanei e straordinari, l'incentivazione è diretta alle singole unità di personale previste che partecipano all'attuazione del progetto e per le attività straordinarie individuate nel progetto stesso.

Sul punto costituisce un utile orientamento anche il recente [parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana con deliberazione n. 56/2025](#), su richiesta del comune di Piombino.

La Corte richiama anzitutto l'attenzione sull' **importanza del progetto**, evidenziando che il potenziamento <<deve passare da una attività progettuale>>. Tale circostanza <<emerge chiaramente dal dato delle norme richiamate: sia quella legislativa, che al comma 5.bis prevede espressamente che le risorse possano essere destinate a "progetti di potenziamento" sia dalla norma contrattualistica allorché il cit. art. 98 lega l'erogazione degli incentivi monetari a "obiettivi di potenziamento">>.

Di qui **due considerazioni (e raccomandazioni) connesse**.

La prima riguarda l'**oggetto della progettazione**, rilevandosi che <<le risorse previste dall'art. 208 cit. **non possono essere destinate al finanziamento della gestione ordinaria** del servizio di polizia municipale essendo necessaria una attività di **programmazione** che miri a realizzare **obiettivi specifici** la cui realizzazione **giustifici** l'erogazione di "incentivi monetari" al personale impegnato nella realizzazione di tali progetti (in termini di maggiore produttività)>>.

La seconda riguarda la **natura straordinaria del progetto**, rilevandosi che <<per tale motivo lo stesso contratto collettivo prevede all'art. 79, comma 2, che tali risorse (quelle individuate dallo stesso contratto all'art. 98, comma 1, lett. C)) debbano passare per la contrattazione decentrata prevedendo che gli enti possano, di anno in anno, disporre l'incremento della parte variabile del fondo risorse decentrate. La norma contrattuale evidenzia il **carattere variabile** di tali risorse la cui natura **straordinaria**, in termini di non prevedibilità e ripetibilità dell'entrata, non può consentire di finanziare spese a carattere ricorrente con il

*rischio di pregiudicare gli equilibri di bilancio. Da qui la necessità per la giurisprudenza contabile prima e per la contrattazione collettiva dopo, di ritenere finanziabile, ad esempio, le indennità di turno solo in presenza di **progetti approvati di anno in anno** e destinati al miglioramento della produttività e dei servizi resi con **obiettivi misurabili al termine dell'esercizio**>>.*